Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 29 gennaio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 14 agosto 1968, su proposta del Ministro per l'interno, ha conferito la medaglia d'oro al valor civile alla memoria di PERONE Clementina, con la seguente motivazione:

« Mentre un gruppo di circa 80 fanciulli era in viaggio verso una colonia marina che doveva accoglierli, il pullman che li trasportava si incendiava improvvisamente, determinando una situazione di gravissimo pericolo per i piccoli ospiti e per le loro accompagnatrici. Una tra queste, la vigilatrice Clementina PERONE, si prodigava con costanza e fermezza esemplari nell'opera di salvataggio, non esitando a risalire ripetutamente sull'automezzo in fiamme per porgere soccorso ai ragazzi che erano rimasti bloccati. Nel generoso impulso di fulgido altruismo, sacrificava la sua giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà ». (2 agosto 1968, Baduli-Benevento).

(12202)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ordine Mauriziano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1596, concernente il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 1965, concernente la nomina del dott. Nazareno Padellaro, quale membro designato dal Ministro per la pubblica istruzione, a componente del consiglio di amministrazione dell'Ordine Mauriziano per il quadriennio 1964-1968;

Vista la designazione formulata dal Ministro per la pubblica istruzione ai fini della sostituzione del dottor Padellaro nell'incarico anzidetto col prof. Tommaso Oliaro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prof. Tommaso Oliaro è nominato, quale membro designato dal Ministro per la pubblica istruzione, componente del consiglio di amministrazione dell'Ordine Mauriziano, per la rimanente durata del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1968
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 102

(445)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968.

Autorizzazione al comune di San Severino Marche a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 23 ottobre 1967, numero 24/9 del comune di San Severino Marche;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Macerata approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 28.000.000 per il restauro ed ammodernamento di un edificio da adibire a sede di pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di restaurare e ammodernare in San Severino Marche un edificio da destinare a sede di quella pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di restauro ed ammodernamento dell'edificio da destinare a sede di pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Luciano Cona il comune di San Severino Marche è autorizzato a contrarre con la direzione generale degli istituti di previdenza un mutuo di L. 28.000.000 (ventottomilioni) con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammodernamento di tale mutuo è concesso al comune di San Severino Marche un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.155.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % della annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 28.000.000, da contrarre ai sensi del precedente art. 1, per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla direzione generale degli Istituti di previdenza, per conto del comune di San Severino Marche, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzione scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1968
Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 149

(494)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste la domanda in data 28 settembre 1967 del sindaco del comune di L'Aquila e la relativa delibera del consiglio comunale n. 154 del 26 settembre 1967, con le quali si chiede l'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli nel territorio comunale, via Pile, di cui alla planimetria e relazione tecnica allegate alla domanda stessa;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Considerato che sulla base della documentazione raccolta ed acquisita agli atti, la commissione centrale mercati, di cui all'art. 14 della legge sopracitata, ha espresso parere favorevole per l'autorizzazione richiesta;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa promossa dal comune di L'Aquila per l'istituzione del mercato suddetto;

Decreta:

Il comune di L'Aquila è autorizzato ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli in via Pile, come risulta dalla planimetria e relazione tecnica allegate alla domanda di cui sopra.

Roma, addì 24 ottobre 1968

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
VINCELLI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(413)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1968.

Sostituzione di un membro supplente del comitato per l'amministrazione del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 marzo 1956, n. 233, che istituisce il Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con il quale il fondo assume la denominazione di « Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private » e modifica la composizione del comitato per l'amministrazione del fondo medesimo;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1966, concernente la costituzione del comitato per l'amministrazione del fondo di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1966, relativo alla nomina del vice direttore generale dottor Renato Campopiano a membro supplente del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in seno al comitato amministratore predetto;

Vista la nota n. 3122146 del 7 settembre 1968, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale propone la nomina del vice direttore generale dott. Luigi Camanni a membro supplente del direttore generale dell'istituto medesimo in seno al comitato amministratore del fondo di previdenza in argomento, in sostituzione del dott. Renato Campopiano, collocato a riposo;

Considerata la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luigi Camanni, vice direttore generale dello Istituto nazionale della previdenza sociale è nominato membro supplente del comitato per l'amministrazione del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private, per il caso di assenza o impedimento, del direttore generale dell'istituto medesimo, in sostituzione del dott. Renato Campopiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

(501)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla « S.p.A. Magazzini generali di Vanzago » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Vanzago.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1962, con il quale la S.p.A. Magazzini generali doganali di Vanzago, con sede in Milano, piazza Pio XI n. 5, venne autorizzata ad istituire ed esercitare in Vanzago, via Valle Ticino n. 18, un magazzino generale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1964, con il quale la stessa società venne autorizzata ad ampliare il magazzino generale con spazi scoperti della superficie di mq. 17.400 circa, per il deposito di automezzi esteri;

Vista l'istanza in data 14 giugno 1967, con la quale la suindicata società ha chiesto l'autorizzazione ad ulteriormente ampliare il magazzino generale con due aree di terreno scoperte, recintate, della superficie complessiva di mq. 35.194 circa, da destinare al deposito di automezzi esteri;

Visto il parere favorevole espresso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con deliberazioni numeri 1199 del 23 dicembre 1967 e 454 del 14 maggio 1968;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Ritenuta l'opportunità di elevare l'ammontare del deposito cauzionale per l'esercizio del suddetto magazzino da L. 6.000.000 (seimilioni) a L. 8.000.000 (ottomilioni);

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali doganali di Vanzago, con sede in Milano, via Pio XI n. 5, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Vanzago, via Valle Ticino n. 18, con due aree di terreno scoperte, recintate, della superficie complessiva di mq. 35.194 circa, meglio descritte nella planimetria e nella relazione tecnica di cui alla istanza indicata nelle premesse del presente decreto.

In dette aree possono essere depositati automezzi esteri, escluse le loro parti di ricambio.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle aree sopra indicate si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale prestato dalla S.p.A. Magazzini generali doganali di Vanzago per l'esercizio di detto magazzino generale è elevato da lire 6.000.000 (seimilioni) a L. 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(497)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla « S.p.A. Silos granari del Candiano » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 29 maggio e 31 dicembre 1933, 1° luglio 1959, 22 gennaio 1963, 22 febbraio 1966 e 8 agosto 1967, con i quali la S.p.A. « Silos granari del Candiano » con sede in Ravenna, via Manfredi n. 2, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Ravenna un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 15 ottobre 1967, con la quale la società predetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale mediante la costruzione di un nuovo capannone a struttura metallica — previa la demolizione del magazzino n. 12 — da adibire alla custodia di cereali e altre merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 743 del 16 novembre 1967 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Vista la dichiarazione dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 16 gennaio 1968, attestante che la costruzione di detto capannone ha avuto regolare esecuzione in base al progetto precedentemente approvato;

Considerato che la società richiedente ha dichiarato di rinunciare alla istituzione di un ufficio doganale presso il magazzino generale e di assumere a proprio carico le spese relative al servizio doganale e alla vigilanza;

Ritenuta l'opportunità di elevare l'ammontare della cauzione dovuta per l'esercizio del suddetto magazzino generale;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « Silos granari del Candiano » con sede in Ravenna, via Manfredi n. 2, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Ravenna con un nuovo capannone a struttura metallica delle dimensioni di ml. 60,00 × 20,00 × 10,00, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositati cereali ed altre merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

L'ammontare della cauzione che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del predetto magazzino è elevato da L. 1.000.000 (unmilione) a L. 3.000.000 (tremilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nel capannone, oggetto dell'ampliamento, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(498)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. GM/10968/67/PE, del 5 novembre 1968, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha designato il dott. Giorgio Colombo Bonissone, in seno al predetto consiglio, in sostituzione del dott. Alessandro Giora, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Giorgio Colombo Bonissone, è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del dott. Alessandro Giora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(610)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Fiera campionaria internazionale di Bologna - Salone della profumeria e della cosmesi ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Fiera campionaria internazionale di Bologna - Salone della profumeria e della cosmesi » che avrà luogo a Bologna dal 14 al 25 maggio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 gennaio 1969

Il Ministro: SAVIO

(500)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù - III Mostra internazionale degli illustratori », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù - III Mostra internazionale degli illustratori » che avrà luogo a Bologna dal 19 al 23 aprile 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 gennaio 1969

Il Ministro: SAVIO

(499)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota del 7 dicembre 1968, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica

della Toscana comunica che l'avv. Renato Berchielli è stato eletto sindaco del comune di Viareggio in sostituzione del dott. Renzo Vecoli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il dott. Renzo Vecoli con l'avv. Renato Berchielli;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Renato Berchielli, eletto sindaco del comune di Viareggio, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione del dott. Renzo Vecoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1969

Il Ministro: PRETI

(528)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1969.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1964, concernente la nomina dell'avv. Michele Pandolfo a presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Michele Pandolfo a seguito del conferimento di altro incarico;

Considerato che si rende necessario, pertanto, procedere alla nomina del nuovo presidente dell'ente medesimo;

Decreta:

L'on.le dott. Umberto Righetti è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(502)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « XIX Salone internazionale della tecnica e VI Salone internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIX Salone internazionale della tecnica e VI Salone internazionale della montagna », che avrà luogo a Torino dal 25 settembre al 6 ottobre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(532)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « Mobilsud - III Salone del mobile per il Mezzogiorno e l'Oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mobilsud - III Salone del mobile per il Mezzogiorno e l'Oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 16 al 23 marzo 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Lucca

Con decreto n. 2410 in data 10 dicembre 1968 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno riportato nel catasto del comune di Lucca, foglio n. 154, mappale n. 733 di mq. 320.

(469)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Erminio Quinzani, nato a Motta Baluffi (Cremona) il 31 dicembre 1931, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Urbino l'8 novembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

La dott.ssa Assunta Rotili in Saini, nata a Benevento il 24 marzo 1932, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli il 29 novembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

Il dott. Scerrino Enrico, nato a Palermo il 15 novembre 1914, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Palermo il 1° dicembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

La dott.ssa Tedesco Giuseppa, nata a Trapani il 26 febbraio 1938, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Messina il 16 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

La dott.ssa Maristella Adami, nata a Milano l'8 agosto 1938, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano il 3 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(459)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.525.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(570)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969 il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.407.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(571)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Genzano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 317.845.603, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(572)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.758.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(573)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.049.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(574)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Roccagiovine (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.135.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(575)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.673.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(576)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.370.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(577)

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.694.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(578)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Rosolini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.015.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(579)

Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Isole Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.185.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(580)

Autorizzazione al comune di S. Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di S. Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.073.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(581)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(582)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.090.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(583)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.581.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(584)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Capolona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.659.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(585)

Autorizzazione al comune di Cencenighe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Cencenighe (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.919.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(586)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Reino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.462.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(587)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.528.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644)

Autorizzazione al comune di Valdastico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Valdastico (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.414.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(645)

Autorizzazione al comune di Anguillara Sabazia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Anguillara Sabazia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.619.069, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(646)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.018.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(647)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Cantalice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.732.162, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(648)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.684.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(649)

Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Gioia Sannitica (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.417.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(650)

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.047.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(651)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 28 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,21	624,25	624,32	624,31	624,275	624,20	624,30	624,31	624,21	624,35
$ Can.	581,80	581,85	582 —	581,85	581,65	581,30	581,90	581,85	581,80	582 —
Fr Sv.	144,38	144,38	144,38	144,41	144,40	144,38	144,415	144,41	144,38	144,40
Kr D.	83,12	83,13	83,10	83,08	83,18	83,12	83,11	83,08	83,12	83,14
Kr N.	87,30	87.31	87,29	87,375	87,30	87,30	87,30	87,375	87,30	87,32
Kr Sv.	120,71	120,73	120,70	120,72	120,70	120.71	120,72	120,72	120.71	120,73
Fol	172,49	172,42	172,42	172,38	172,40	172,49	172,39	172,38	172,49	172,80
Fr B.	12,44	12,443	12,447	12,4430	12,44	12,43	12,445	12,4430	12,44	12,445
Franco francese	126,11	126,16	126,14	126,16	126,10	126,12	126,15	126,16	126,11	126,12
Lst	1491,60	1492 —	1491,90	1492 —	1492,25	1491,60	1492,15	1492 —	1491,60	1492,20
Dm. occ.	155,80	155,80	155,85	155,825	155,80	155,40	155,835	155,825	155,80	155,85
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,1150	24,1090	24,10	24,10	24,11	24,1090	24,10	24,11
Escudo Port.	21,91	21,91	21,92	21,91	21,70	21,91	21,92	21,91	21,91	21,91
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,955	8,9505	8,95	8,95	8,95	8,9505	8,95	8,95

Media dei titoli del 28 gennaio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,675
» 5 % (Ricostruzione)	96,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	97.875
» 5 % (Città di Trieste)	96,45
» 5 % (Beni Esteri)	95,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,45
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,305
1 Dollaro canadese	581,875
1 Franco svizzero	144,412
1 Corona danese	83,095
1 Corona norvegese	87,287
1 Corona svedese	120,72
1 Fiorino olandese	172,385
1 Franco belga	12,444
1 Franco francese	126,155
1 Lira sterlina	1492,075
1 Marco germanico	155,83
1 Scellino austriaco	24,109
1 Escudo Port.	21,915
1 Peseta Sp.	8,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). (Legge 16 febbraio 1962, n. 76) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Prest. Redim. 3,50 % (1934)	6363	Seminario arcivescovile di Matera	5.000
Id.	6377	Mensa arcivescovile di Matera. *Annotazione*: proviene dalla iscrizione n. 498309 e come quella deve servire per la celebrazione annua di S. Messe in perpetuo secondo l'intenzione del canonico don Giuseppe Loschiavo, giusta domanda dello stesso del 30 gennaio 1936 .	5.000

(627) Roma, addì 8 gennaio 1969

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 6 ottobre 1967 al 26 ottobre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 673/67, n. 701/67 e 728/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/6 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 6 ottobre 1967 all'11 ottobre 1967

Numero		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
della Tariffa	della Statistica		
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Gran Bretagna:	
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione in Gran Bretagna un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	47,00
		- - altri	44,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	49,45
		zona II	48,45
		zona IV-b	48,45
		zona IV-c	49,45
		zona V-a	48,45
		zona V-b	49,45
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	47,45
ex 10.01	13,17	Frumento duro	39,00
10.02	06,07	Segala	33,95
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	31,75
		- per esportazione verso i Paesi terzi della zona II (2)	34,75
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	32,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.04	02,06	Avena	20,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	33,00
ex 10.07	ex 14	Sorgo	30,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	77,00
		zona III-a	77,00
		zona III-b	75,00
		zona II	75,00
		zona I	72,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	70,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	31,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	28,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	25,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	22,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	19,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	16,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	13,40
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	68,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	70,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia;

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico);

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero);

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo, (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Paesi dell'America Centrale;
c) Paesi dell'America del Sud;

ZONA V: *a*) Altri Paesi e territori d'Africa;
b) Altri Paesi e territori d'Asia, d'Oceania e isole dell'Oceano Indiano.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a*) Paesi dell'America Centrale;
b) Paesi dell'America del Sud;

ZONA IV: *a*) Altri Paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei Paesi del Maghreb);
b) Altri Paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di **2** unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

Per il 12 ottobre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Gran Bretagna:	
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione in Gran Bretagna un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	47,00
		- - altri	44,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	49,45
		zona II	48,45
		zona IV-b	48,45
		zona IV-c	49,45
		zona V-a	48,45
		zona V-b	49,45
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	47,45
ex 10.01	13,17	Frumento duro	39,00
10.02	06,07	Segala	33,95
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	31,75
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2):	34,75
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	32,75
10.04	02,06	Avena	20,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	33,00
ex 10.07-B	ex 14	Sorgo	30,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	77,00
		zona III-a	77,00
		zona III-b	75,00
		zona II	75,00
		zona I	72,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	70,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	31,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	28,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	25,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	22,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	19,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	16,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	13,40
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	68,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	70,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia;

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico);

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero);

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo, (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a)* Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud;

ZONA IV: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei Paesi del Maghreb);
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

Periodo dal 13 *ottobre* 1967 *al* 19 *ottobre* 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito:	
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	47,00
		- - altri	44,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	49,45
		zona II	48,45
		zona IV-b	48,45
		zona IV-c	49,45
		zona V-a e c	49,45
		zona V-b	48,45
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	47,45
ex 10.01	13,17	Frumento duro	39,00
10.02	06,07	Segala	33,95
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	31,75
		- per esportazione verso i Paesi terzi della zona II (2)	34,75
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	32,75
10.04	02,06	Avena	20,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	33,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	77,00
		zona III-a	77,00
		zona III-b	75,00
		zona II	75,00
		zona I	72,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	70,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. .) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625 (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	73,00
		zona III-a	73,00
		zona III-b	71,00
		zona II	71,00
		zona I	68,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-a (3)	70,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	31,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	28,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	25,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	22,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	19,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	16,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	13,40
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	68,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	70,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia;

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico);

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero);

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo, (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a)* Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud;

ZONA IV: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei Paesi del Maghreb);
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

Periodo dal 20 ottobre 1967 al 26 ottobre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito	
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	47,00
		- - altri	46,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	51,45
		zona II	48,45
		zona IV-b	48,45
		zona IV-c	49,45
		zona V	49,45
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	47,45
ex 10.01	13,17	Frumento duro:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	39,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	41,00
10.02	06,07	Segala	33,95
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	31,75
		- per esportazione verso i Paesi terzi della zona II (2)	34,75
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	33,50
10.04	02,06	Avena	20,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	34,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	77,00
		zona III-a	77,00
		zona III-b	75,00
		zona II	75,00
		zona I	72,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	70,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	73,00
		zona III-a	73,00
		zona III-b	71,00
		zona II	71,00
		zona I	68,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	70,00
		zona III-a	70,00
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	54,00
	ex 05 ex 06 ex. 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	31,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	28,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	25,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	22,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	19,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	16,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	13,40
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	68,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	70,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:*

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia;

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico);

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero);

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo, (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna *delle zone per le quali è fissata la restituzione* differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a*) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud;

ZONA IV: *a*) I Paesi *della penisola* araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei Paesi del Maghreb);
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(8887)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a quattordici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quattordici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati ed invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra; per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288); per i mutilati ed invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956 n. 1404;

d) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Còrpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio:

diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti o anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal 1° biennio di ingegneria civile edile o di architettura;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, let-

tera D) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'esatta indicazione del numero di avviamento postale;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera D del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n, 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministro dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo articolo.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà di due prove scritte e di una prova orale. Le prove comprenderanno:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura.

Per l'esecuzione di questa prova saranno assegnate al candidato otto ore;

2) esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali o archeologiche con particolari architettonici e decorativi.

Per lo svolgimento di questa prova saranno assegnate al candidato otto ore delle quali le prime tre saranno destinate alla esecuzione di schizzi quotati dal vero e le rimanenti cinque ore saranno destinate allo sviluppo in aula dei rilievi eseguiti in esterno.

Prova orale:

1) nozione di storia dell'arte con particolare riguardo agli stili architettonici;

2) nozioni di topografia;

3) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico e artistico e delle bellezze naturali e panoramiche e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

4) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio.

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di una penna con inchiostro nero.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente articolo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonché il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vicedisegnatori nel ruolo della carriera delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti esclusi quelli con sede in Roma.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova i vicedisegnatori, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente articolo 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1968
Registro n. 81, *foglio* 297

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n . .
chiede di essere ammesso al concorso per . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . Firma . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(613)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova pratica di esame del concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

La prova pratica del concorso di cui al titolo avrà luogo — per i compartimenti di Roma, Milano, Verona, Trieste, Cagliari e Reggio Calabria — nelle sedi e con inizio dai giorni appresso indicati:

Compartimento di Roma dal 16 febbraio 1969:

Officina divisionale impianti elettrici - Via Portonaccio, 51 - Roma;

Compartimento di Milano dal 22 febbraio 1969:

Officina veicoli - Via Lomellina, 5 - Voghera;
Istituto tecnico ind. « Feltrinelli » Via Pace, 10 - Milano;
Istituto tecnico ind. « Galvani » Via de Angelis, 25 - Milano;
Istituto tecnico ind. « Conti » Via de Vincenti, 11 - Milano;

Compartimento di Verona dal 22 febbraio 1969:

Officina locomotive - Corso Venezia, 20 - Verona;
Officina veicoli - Via Arsenale, 20 - Vicenza;
Deposito locomotive S. Lucia, Via Albere, 109 - Verona;

Compartimento di Trieste dal 15 febbraio 1969:

Officina deposito locomotive - Via Giulia - Udine;

Compartimento di Cagliari dal 23 febbraio 1969:

Officine deposito locomotive e Squadra Rialzo, Viale la Plaia, 17 - Cagliari;

Compartimento di Reggio Calabria dal 25 febbraio 1969;

Officina impianti elettrici - contrada Calamizzi - Reggio Calabria;
Deposito locomotive - Via Pacinotti - Traversa 4ª - Reggio Calabria.

(658)

Diario della prova pratica, nella sede di Torino, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

La prova pratica di esame del concorso a millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, avrà luogo per il compartimento di Torino, oltrechè nelle sedi indicate nella deliberazione n 309/P.2.1.1. del 30 dicembre 1968 (comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1969) anche — a partire dal 15 febbraio 1969 — presso l'Officina materiale rotabile delle ferrovie dello Stato — Via Pier Carlo Boggio, 19 - Torino.

(659)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere o vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere o vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 5 febbraio 1968, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 dei giorni 12 e 13 marzo 1969.

(601)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di vice-geometra in prova nel ruolo del personale di concetto della carriera di concetto dell'ANAS.

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'ANAS, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1968, n. 7350, avranno luogo in Roma, nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 1969 alle ore 8 presso i locali del palazzo degli esami, siti in Roma, via Gerolamo Induno, 2.

(736)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, alle ore 8, nei giorni 23 e 24 maggio 1969.

(547)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2173, in data 24 gennaio 1968, con cui venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per otto condotte veterinarie vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito rispettivamente gli articoli 9 e 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari di Brescia, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate e la nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, effettuata dal medico provinciale di Brescia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Carra dott. Litterio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario di Brescia;

Monti prof. dott. Franco, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Lombardi dott. Luigi, veterinario condotto di Bagnolo Mella.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere di sanità presso l'ufficio del veterinario provinciale di Brescia.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Brescia, inizierà i lavori non prima di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, esso sarà anche affisso allo albo dell'ufficio ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo pretorio dei comuni interessati.

Brescia, addì 14 gennaio 1969

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(520)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1968, n. **49**.

Erogazione di contributi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 31 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, concorsi e sussidi alle organizzazioni dei lavoratori chiamate, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e dell'art. 10, numeri 1) e 4), della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, a partecipare alla predisposizione del piano di rinascita e dei suoi programmi e che abbiano costituito localmente uffici studi per l'approfondimento dei problemi economici e sociali della Sardegna, con particolare riferimento ai problemi del mondo del lavoro.

Art. 2.

I contributi, i concorsi e i sussidi di cui al precedente art. 1 vengono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, sentita una commissione composta da:

a) l'Assessore regionale al lavoro, che la presiede;

b) l'Assessore regionale alla rinascita, o un suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 10, numeri 1) e 4), della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Art. 3.

La commissione di cui al precedente art. 2 è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al lavoro entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

I rappresentanti di cui al punto *c*) del precedente art. 2 sono designati dalle rispettive organizzazioni.

Art. 4.

I contributi, i concorsi e i sussidi sono accordati sulla base di preventivi di spesa o di finanziamento da presentare all'Assessorato regionale al lavoro. All'Assessore regionale al lavoro cui al termine dell'anno finanziario dovrà essere presentato rendiconto della spesa, è riservato il controllo sulla utilizzazione delle somme erogate.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 è istituito il capitolo 15413 così denominato:

« Contributi, concorsi e sussidi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 50.000.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione « Fondo per fronteggiare oneri pendenti da nuove disposizioni legislative ».

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 15413 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi futuri si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 dicembre 1968

DEL RIO

(521)

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1969, n. 1.

Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica ed integrazione delle norme contenute nella legge regionale 23 giugno 1950, n. 29, la lotta obbligatoria contro la echinococcosi, la distomatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia è estesa, nel territorio della Regione sarda, a tutte le malattie infettive e parassitarie del bestiame ed è regolata dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

La profilassi e la terapia delle malattie di cui al precedente articolo verranno attuate secondo piani di lotta approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità.

Art. 3.

L'amministrazione regionale, per l'attuazione dei piani di lotta di cui al precedente articolo, si avvarrà, di norma, dell'opera dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, degli uffici dei veterinari provinciali e dei veterinari condotti.

Per quanto riguarda la proposta dei piani di lotta di cui all'art. 2 e la loro attuazione di cui al presente articolo, l'amministrazione si avvarrà della consulenza dei competenti istituti della facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, ai quali è autorizzata a concedere contributi per ricerche organiche sulle malattie e sui parassiti del bestiame.

Art. 4.

Ove gli interventi di lotta prevedano l'abbattimento degli animali, l'amministrazione regionale corrisponderà ai proprietari una congrua indennità che sarà fissata dal veterinario provinciale, tenuto conto di quanto potrà essere ricuperato dalla vendita dell'animale abbattuto e da altre provvidenze statali.

Art. 5.

Le spese occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 6.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, emanerà il regolamento di attuazione della presente legge entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 7.

La denominazione del capitolo 15302 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è così modificata:

« Spese per la lotta contro le malattie del bestiame ».

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 15302 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1969

DEL RIO

(522)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.